

STATUTO

- 1) Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata ASSOCIAZIONE TRENTINA INSEGNANTI EDUCAZIONE FISICA (A.T.I.E.F.), con sede in TRENTO (fraz Gardolo), Via S. Anna 35.
- 2) L'Associazione è una libera associazione di promozione sociale senza fini di lucro, apartitica, acconfessionale, retta da meccanismi elettivi democratici.
- 3) L'associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati nei settori dell'educazione fisica, motoria e dello sport, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. A tal fine l'associazione potrà perseguire la diffusione della cultura nel campo dell'educazione fisica, motoria e dello sport, favorisce l'aggiornamento professionale dei propri associati. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
- 4) L'Associazione aderisce alla C.A.P.D.I. E L.S.M. (Confederazione Associazioni Provinciali Diplomi I.S.E.F. e laureati in Scienze Motorie), composta da associazioni provinciali autonome.
- 5) Organi dell'associazione sono: l'assemblea dei soci; il Presidente; il Consiglio Direttivo; il Collegio dei Revisori. (con funzione anche di Probi Viri).
- 6) I soci si distinguono in "ordinari" e "aggregati". Possono diventare soci "ordinari" i diplomati ISEF, i laureati in Scienze Motorie, e i laureati in Scienze delle Attività Motorie e Sportive. Possono diventare soci "aggregati" gli studenti di Scienze Motorie.
- 7) L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
- 8) L'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati. In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
- 9) L'Assemblea è sovrana e delibera a maggioranza. Hanno diritto di voto i soci ordinari in regola con le quote. Sono ammesse anche le deleghe scritte, ma un socio non può rappresentare più di un altro socio.
- 10) L'Assemblea ordinaria è convocata annualmente dal Consiglio Direttivo e delibera: sulla relazione dell'attività svolta; sul bilancio consuntivo; sul programma di massima e sul bilancio preventivo; sulle quote annuali; su tutti gli altri punti all'ordine del giorno. Inoltre l'Assemblea, ogni due anni, elegge tra i propri soci:
a) i membri del Consiglio Direttivo; b) i membri del Collegio dei Revisori dei conti.
- 11) L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci ordinari. Le modifiche straordinarie allo statuto entrano in vigore se sono approvate a maggioranza, con la presenza di più della metà dei soci ordinari iscritti.
- 12) Il Consiglio Direttivo in prima seduta elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario, fissando eventualmente altre cariche. Il consiglio direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita. Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

ASSOCIAZIONE TRENTINA INSEGNANTI EDUCAZIONE FISICA
A.T.I.E.F.

13) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e, con il Tesoriere, ha la firma degli atti amministrativi di aspetto economico e finanziario. Il Presidente convoca il Consiglio e ne dirige le sedute. Il Consiglio direttivo può anche essere convocato da almeno un terzo dei consiglieri. Le delibere sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio direttivo deve agire secondo gli orientamenti espressi dall'Assemblea, nel rispetto dello Statuto. In caso di assenza o impedimento, il Presidente, viene sostituito dal vice-presidente eletto all'interno del Consiglio direttivo.

14) Le dimissioni della maggioranza di consiglieri provocano automaticamente la decadenza dell'intero Consiglio direttivo, che rimane in carica per adempiere ai normali atti amministrativi, con l'obbligo di convocare al più presto l'Assemblea elettiva.

15) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

a) le quote sociali ed eventuali contributi degli associati;

b) donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie.

c) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi;

e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

16) I Revisori dei conti eleggono in prima seduta il Presidente del Collegio. Essi hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, con funzione di controllo sulla gestione economica e finanziaria.

17) Nel caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale.

18) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 , alle norme codice civile e alle altre leggi dello stato in quanto applicabili.

19) Il presente Statuto è integrato da un Regolamento interno, le cui norme devono essere approvate dall'assemblea.

REGOLAMENTO INTERNO

ART. 1 – Iter per diventare soci dell'Associazione:

a) domanda al Consiglio Direttivo, con la dichiarazione di adesione allo Statuto dell'Associazione e con la documentazione attestatane il possesso dei requisiti necessari a fare parte dell'Associazione (diploma ISEF o laurea in Scienze Motorie o laurea in Scienze delle attività Motorie e Sportive per i soci ordinari, iscrizione a Scienze Motorie per i soci aggregati);

b) accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, che può riservarsi di non accettare, di sospendere o di radiare chi sia ritenuto non idoneo a far parte dell'Associazione per motivi disciplinari o penali;

c) pagamento delle quote fissate dall'Assemblea.